

Rapporto

numero

6333 R

data

18 novembre 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 23 marzo 2010 concernente l'introduzione della facoltà di domandare la revoca del Municipio: modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici

1. INTRODUZIONE

Nel 2007 il Gran Consiglio ha accolto l'iniziativa generica volta a completare i diritti politici con l'istituto della revoca del Municipio, analogamente a quella per l'Esecutivo cantonale. Sulla base del progetto normativo elaborato dal Consiglio di Stato nel 2009, il Gran Consiglio ha adottato la modifica della Costituzione cantonale, in seguito altresì accolta dal popolo con il 58% dei voti nel marzo 2010. Vi ha poi fatto seguito il presente messaggio n. 6333 con le norme per l'adeguamento della LEDP.

2. LA PROPOSTA NORMATIVA DEL CONSIGLIO DI STATO

La facoltà di domandare la revoca del Municipio è ora prevista dagli artt. 44 e 44a della Costituzione cantonale e per analogia viene qui proposta la modifica degli artt. 153-158 LEDP che, oltre alla revoca del Consiglio di Stato, andranno a contemplare anche quella dell'Esecutivo comunale. Infatti l'art 45 della Costituzione cantonale delega alla legge il disciplinamento delle norme di applicazione: con l'art. 44 cpv. 1 che prescrive il 30% degli aventi diritto di voto per la riuscita di tale domanda e l'art. 46 cpv. 3 che stabilisce in 60 giorni di pubblicazione all'albo il termine entro il quale va posta in votazione la domanda di revoca. Per i noti motivi resta assodato che questo diritto non può essere esercitato nel primo e quarto anno della legislatura.

Presentazione della proposta di revoca (153 LEDP)

Il Consiglio di Stato si è chiesto se fosse adeguato che tale domanda venisse sottoposta al Municipio oggetto di un'eventuale revoca. Non ravvisando impedimenti e considerato il coinvolgimento della Cancelleria dello Stato, sta bene che l'art. 153 statuisca il deposito di tale istanza al rispettivo Municipio.

Requisiti della lista (154 LEDP)

Oltre al testo della domanda il Consiglio di Stato ritiene adeguato richiedere un minimo di proponenti (da 5 a 20 firme a dipendenza del numero di iscritti in catalogo), rinunciando all'obbligo del deposito di una cauzione (si confida che si ricorra all'istituto della revoca **con prudenza**). È sufficiente che la lista riporti in modo chiaro che i firmatari domandano la revoca del Municipio, senza necessariamente esporre una motivazione della stessa.

Deposito della domanda (155 LEDP)

La domanda è depositata alla cancelleria comunale e nel computo delle firme si terrà conto dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero. A richiedere la revoca non sono i proponenti bensì l'insieme dei cittadini che firmano la domanda, da depositarsi al più tardi entro il 31 marzo dell'anno prima del rinnovo ordinario del Municipio (non fanno stato i termini dilazionati di eventuali elezioni differite relative a processi aggregativi).

Secondo l'art. 25 LEDP e 42 del Regolamento d'applicazione della LEDP nell'opuscolo informativo vanno indicate solo le informazioni sull'oggetto della votazione. Le divergenze di opinione sull'attività del Municipio non devono figurare in un opuscolo informativo ufficiale.

Accertamento e pubblicazione della domanda (156 LEDP)

L'accertamento è formalmente eseguito dalla Cancelleria dello Stato che, se del caso, incarica il Municipio di pubblicare all'albo l'esito della domanda di revoca.

Elezione del nuovo Municipio (157 LEDP)

Questo articolo indica i passi successivi alla domanda di revoca. Spetta al Municipio convocare l'Assemblea del Comune mediante pubblicazione all'albo, invece al Consiglio di Stato (entro 3 mesi) fissare la data dell'eventuale nuova elezione. Si ricorda che secondo l'art. 18 cpv. 3 LEDP non possono avere luogo votazioni o elezioni nei mesi di luglio e agosto, rispettivamente che secondo gli artt. 101-104 LEDP quattro settimane dopo il rinnovo del Municipio ha luogo l'elezione del Sindaco.

Il termine per la nuova elezione passa dunque da 60 giorni a 3 mesi dalla pubblicazione dei risultati della votazione, ottenendo coerenza con le normative della LEDP in vigore e concedendo il tempo necessario per presentare le candidature.

Assunzione della carica (158 LEDP)

Come è il caso per il Consiglio di Stato anche il Municipio resta in funzione sino all'entrata in carica del nuovo Esecutivo, eletto sino al termine originario della legislatura.

Entrata in vigore (Decreto legislativo, punto II)

Il Consiglio di Stato si è interrogato sull'opportunità o meno di introdurre queste nuove disposizioni nel corso della presente legislatura, come si è chinato su un eventuale rinvio al prossimo quadriennio. Temendo eventuali censure il Consiglio di Stato considera di decretare l'entrata in vigore appena trascorsi i termini di referendum.

3. L'ESAME DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha esaminato il presente messaggio durante tre sue sedute ordinarie, in particolare chinandosi sui seguenti aspetti:

- a) **la soglia** per la riuscita di tale domanda (opportunosamente fissata al 30% degli aventi diritto di voto). Come nell'esame del principio costituzionale i commissari hanno nuovamente ritenuto assai giudizioso questa soglia e, nel presente messaggio, hanno stimato proporzionata la regola dei proponenti, in ragione del reale rischio di eventuali abusi nel ricorso a questo estremo rimedio;

b) **l'entrata in vigore** della nuova disposizione. La Commissione ha attentamente ponderato questo delicato aspetto preoccupandosi di:

- perseguire una **prassi coerente** con i termini di entrata in vigore delle nuove regole che definiscono il quadro normativo su cui regge una legislatura;
- evitare che una nuova e sensibile norma possa essere lo sfogo per **vecchie ruggini** che sfocerebbero in piena campagna elettorale.

Se si decidesse per un'entrata in vigore immediata ancora nel corso dell'attuale legislatura comunale 2008/12, scaduti i termini referendabili rimarrebbero circa 40 giorni utili per depositare tale istanza (entro il 31 marzo), in seguito esclusa perché si entrerebbe nel blocco dell'ultimo anno di operatività municipale.

La Commissione non può non ricordare che la corrente legislatura non sia priva di nervosismi e di vecchie ruggini a causa delle quali l'auspicio del Governo per un "prudente ricorso a questo estremo rimedio" rimarrebbe solo una mera speranza.

Altresì i commissari ricordano che il Consiglio di Stato ha sinora regolarmente e coerentemente rinviato il cambiamento delle cosiddette "regole del gioco" alla legislatura seguente. L'ultimo esempio quello delle non meno discusse sostituzioni dei membri delle commissioni nei Consigli comunali, adeguato nuovo principio che, come proposto, è stato adottato dal Parlamento lo scorso 21 settembre 2010 con effetto (solo) al 2012. Nel suo messaggio n. 6357 il Governo scriveva: «[...] *il Consiglio di Stato esprime preavviso favorevole [...], nondimeno per evitare interferenze in situazioni acquisite in base alle **attuali prassi e giurisprudenza**, si ritiene indicato che un'eventuale modifica dell'art. 73 cpv. 6 LOC nel senso proposto entri in vigore unicamente con la legislatura 2012-2016*».

4. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni suesposte e, nell'interesse generale, con un preciso invito a seguire la prassi e giurisprudenza sinora applicate o consolidate per un giudizioso rinvio alla nuova legislatura, la scrivente Commissione invita il Gran Consiglio ad adottare l'adeguamento legislativo così come proposto dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Giorgio Krüsi, relatore
Bacchetta-Cattori - Bergonzoli - Cavalli -
Corti - Ducry - Garobbio - Ghisletta D. -
Giudici - Mellini - Ramsauer